# Stagione Sportiva 2025/2026

# Comunicato Ufficiale N° 16 del 27/08/2025

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

## 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## 4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### 4.1 DEFERIMENTO Prot. 2940/725pfi24-25/PM/pdd del 29 luglio 2025 – ROCCO CARBONE, AURELIO CAGGIANELLI, SOCIETA' A.S.D. ORAZIANA VENOSA

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Antonello Mango – Presidente – Rocco Mario Ceraldi** e **Loredana Satriani – Componenti**

**PREMESSO**

Che il **Procuratore Federale Interregionale**, con nota del **29 luglio 2025**, in relazione ai fatti nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – C.R. BASILICATA:**

- *Il **Sig. ROCCO CARBONE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Oraziana Venosa: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di provvedere, entro il termine di venti giorni, alla comunicazione al Comitato Regionale Basilicata della LND della avvenuta modifica, in data 2.9.2023, dell'organigramma societario della compagine dallo stesso rappresentata;*

- *Il **Sig. AURELIO CAGGIANELLI**, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società ASD Oraziana Venosa: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 117 bis delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in data 30.1.2025, la risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo tra la A.S.D. Oraziana Venosa ed il calciatore sig. Matheus Bighetti Lacerda senza accertarsi dell'autenticità della sottoscrizione del calciatore apposta in calce a tale documento, che è poi stata disconosciuta dall'atleta;*

- *La **Società A.S.D. ORAZIANA VENOSA** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Rocco Carbone e Aurelio Caggianelli, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.*

**Che** il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **18 AGOSTO 2025**, constatata la regolarità delle comunicazioni ai **Deferiti** a mezzo **PEC** indirizzate e preso atto, a causa della loro mancata comparizione e della conseguente contumacia, dell'impossibilità di procedere a verifica dell'eventuale intenzione degli aventi diritto di accedere all'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 C.G.S.** regolata; attestata, inoltre, la presenza della **PROCURA FEDERALE**, nella persona dell'**Avv. NICOLA MONACO**, procedeva all'audizione di quest'ultimo che illustrava i motivi del **Deferimento**, formulando le seguenti richieste per:

- **ROCCO CARBONE**, inibizione per mesi 6 (SEI);
- **AURELIO CAGGIANELLI**, inibizione per mesi 8 (OTTO);
- **SOCIETA' A.S.D. ORAZIANA VENOSA**, comminarsi Euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

**Tanto premesso**, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**
**Verificata** la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** in oggetto per i fatti negli stessi riportati ed ai **Deferiti** ascritti;

**Ritenuto** come gli eventi, così come contestati, appaiano già *prima facie* acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dei **Deferiti** e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive loro riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti, agli atti del procedimento, elementi utili ad indurre questo **Collegio** a discostarsi dalle valutazioni nell'atto di **Deferimento** compendiate;

**Valutato** che, ai sensi dell'**art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.** (**Tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva**), il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;

**Rilevato** che, dall'esame della documentazione presente in atti, risulta come il Sig. **Rocco Carbone**, in qualità di **Presidente** subentrato al dimissionario **Luca Briscese**, non abbia provveduto all'aggiornamento dell'organigramma societario nei termini previsti dal sopracitato articolo, integrandone, pertanto, la violazione;

**Valutato** nondimeno – per quanto riguarda la posizione del Sig. **Aurelio Caggianelli**, **Dirigente** della **ASD Oraziana Venosa**, delegato alla firma - come lo stesso abbia dichiarato, alla **Procura Federale**, di aver firmato la risoluzione consensuale del contratto di lavoro di *co.co.co.*, contestualmente al calciatore **Bighetti Lacerda Matheus**, il quale, tuttavia, negava e contestava tale circostanza disconoscendo la firma presente sulla dichiarazione di risoluzione;

**Rilevato** come, dal confronto tra le firme apposte dal ridetto **calciatore** sul **Modulo di Richiesta Tesseramento** per la Stagione Sportiva 2024 – 2025 nonché sul **Contratto di Lavoro Sportivo di *co.co.co*.** sottoscritto in data 28/11/2024 e quella presente sulla **Dichiarazione di risoluzione consensuale** del suddetto contratto, datata 30/01/2025, appare, *ictu oculi*, come quest'ultima sia difforme dalle precedenti;

**Valutato** come, nel giudizio sportivo - sulla base di consolidata giurisprudenza federale – lo standard probatorio necessario non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (cfr. ***CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021, e da ultimo CFA n. 59/CFA-2023-2024***); Ragion per cui, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, può ritenersi sufficiente un grado inferiore alla valenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (***Corte Federale d'Appello, SS.UU., n. 19/2020-2021***);

**Ritenuto** pertanto, come, sulla base delle sopra indicate valutazioni ed in assenza di qualsiasi deduzione difensiva opposta dal ridetto **Caggianelli**, circa la presunta autenticità della firma - attribuita al calciatore **Bighetti Lacerda Matheus** – presente sulla risoluzione contrattuale, sia da ritenersi acclarata la relativa responsabilità disciplinare circa i fatti allo stesso contestati;

**Acclarato** nondimeno, come, dalla fattispecie in esame emerga chiaramente la violazione, in capo ad entrambi i **Deferiti**, dell'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'**art. 4 comma 1, C.G.S.**, al cui rispetto sono tenuti - ai sensi dell'**art. 2 C.G.S** - tutti coloro ai quali sia riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle **Società** ovvero che svolgano qualsiasi attività all'interno e nell'interesse delle stesse o comunque rilevante per l'**Ordinamento Federale**; nonché quella riconducibile alle **N.O.I.F.** e verificata, di conseguenza, la responsabilità di cui all'**art. 6 C.G.S.** (**Responsabilità della Società**)in capo alla **A.S.D. Oraziana Venosa**;

Alla luce di quanto esposto, pertanto, questo **Organo di Giustizia Sportiva**, ritiene sussistente la responsabilità ai **Deferiti** ascritta nonché congrue le richieste dalla **Procura Federale** formulate.

**P.Q.M.**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in accoglimento delle richieste della **PROCURA FEDERALE**, nella persona dell' **Avv. NICOLA MONACO**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **ROCCO CARBONE**, l'inibizione per mesi 6 (SEI);
- **AURELIO CAGGIANELLI**, l'inibizione per mesi 8 (OTTO);
- **SOCIETA' A.S.D. ORAZIANA VENOSA**, Euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

**Avverte che l'ammenda dovrà essere versata in favore di F.I.G.C. L.N.D. - C.R. Basilicata a mezzo di bonifico bancario sul c/c BPER Banca Sede di Potenza IT 59 M 05387 04204 000003178300, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.**

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4** e **53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B.** e **Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

**Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 27/08/2025**

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)